

# AUTORIZZAZIONI

## Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili



La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a

fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono sei:

**Autorizzazione Unica (AU)** - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

**Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** - è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

**Comunicazione al Comune** - è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

**Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata** - ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 28/2011 prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e

dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**Attività in edilizia libera** - ai sensi del DPR 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 222/2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), consentono l'installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968. L'installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico.

Il Decreto MiTE n.297 del 2 agosto 2022 definisce le condizioni e le modalità per l'applicazione del **modello unico semplificato**, di cui al DM MISE 19 maggio 2015, degli impianti fotovoltaici su edificio su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonchè nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva  $\leq 200$  kW, realizzati ai sensi dell'art.7 bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011.

Autorizzazione Unica (art. 12 d. lgs. 387/2003)	Procedura Abilitativa semplificata (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Comunicazione preliminare all'installazione (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Comunicazione preliminare all'installazione secondo Modello Unico Nazionale (d. m. 19/5/2015)	Attività in edilizia libera (art. 6 d.p.r. 380/2001)	Dichiarazione Asseverata di Inizio Attività (art. 6 bis del d. lgs. 28/2011)
nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui al d. m. 10/09/2010, con esclusione di quelli indicati nei paragrafi 12.1 e 12.2 del decreto medesimo  modifiche di impianti esistenti rientranti nella condizione di modifiche sostanziali, di cui all'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011	impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 del d. m. 10/09/2010	impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 del d. m. 10/09/2010	impianti fotovoltaici con le caratteristiche dell'art. 2 del d. m. 19/05/2015 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)	impianti fotovoltaici di cui all'art. 6, comma 1, lett. e- quater) del d.p.r. 380/2001 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)	nuovi impianti fotovoltaici di cui all'art. 6 bis, comma 3, del d. lgs. 28/2011  modifiche di impianti esistenti rientranti nelle condizioni di cui all'art. 6 bis, comma 1, del d. lgs. 28/2011

Nelle sezioni sottostanti sono illustrate le procedure autorizzative previste dalla normativa nazionale per la produzione di energia elettrica, di caldo e freddo, di carburanti, da fonti rinnovabili. Viene inoltre fornita la ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni alla base delle specifiche attribuzioni di competenze per i diversi regimi autorizzativi.

Per approfondimenti riguardo alle procedure autorizzative previste per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle diverse Regioni, si possono consultare le relative schede di sintesi regionali.

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER +

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia termica da FER +

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di carburanti da FER +

Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni +

